



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

nella persona del Giudice dott. Serena Baccolini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **27055/2010 R.G.** promossa da:

VALMAGGI PATRIZIA TERESA (C.F. VLMPRZ57B54F2050)
SCARIN MASSIMO (C.F. SCRMSM62E09G224X) con il patrocinio dell'avv. DOSSENA
MAURIZIO ed elett.te dom.ti in Milano via CESARE BATTISTI n. 8

ATTORI

contro

MEDIASET SPA (C.F. 09032310154), in persona del legale rappresentante, con sede in Milano via
Paleocapa n. 3 con il patrocinio dell'avv. BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO ed elettivamente
domiciliata in VIA BORGAZZI, 4 MILANO presso il difensore

CONVENUTA

FUNGI PATRIZIA (C.F. FNGPRZ53S56L781R) residenti a Miramare di Rimini (RN) via Mosca n.
66 con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO ANGELINI, dell'avv. RAFFAELLA BALZI e
dell'avv. AURIGO MARIO ed elettivamente domiciliati in VIA DE AMICIS, 33 MILANO

CONVENUTA

PASIAN DANIELA (C.F. PSNDNL68C69F770E) residente a Motta di Livenza (YV) via Giovanni
Gronchi n. 14/F con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO ANGELINI, dell'avv. RAFFAELLA
BALZI e dell'avv. AURIGO MARIO ed elettivamente domiciliati in VIA DE AMICIS, 33 MILANO

CONVENUTA

BENEDETTI SANDRA (C.F. BNDSDR53H52L182Z) residente a Tivoli via Villa Braschi n. 15
SABUCCI LAURA (C.F. SBCLRA84C63L182Y) residente a Tivoli via Villa Braschi n. 15
SABUCCI SARA (C.F. SBCSRA86P57L182O) residente a Tivoli via Villa Braschi n. 15
tutte con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO ANGELINI, dell'avv. RAFFAELLA BALZI e
dell'avv. AURIGO MARIO ed elettivamente domiciliati in VIA DE AMICIS, 33 MILANO

CONVENUTI



VENDITTI FABIO (C.F. VNDFBA54B15H5011) residente in Roma via Gerolamo Belloni n. 77 con il patrocinio dell'avv. BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO elettivamente domiciliato in VIA BORGAZZI, 4 MILANO

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 2043 cc

CONCLUSIONI

le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che devono intendersi come integralmente richiamate e trascritte

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in data 7/4/2010 VALMAGGI PATRIZIA TERESA e SCARIN MASSIMO convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano ALESSANDRINI MAURIZIO, la FA.VI.S (Associazione nazionale familiari delle vittime delle sette della quale Alessandrini Maurizio era anche Presidente pro tempore), FUNGI PARIZIA, PASIAN DANIELA, BENEDETTI SANDRA SABUCCI LAURA, SABUCCI SARA, FABIO VENDITTI, MEDIASET spa per sentire accertare che i convenuti avevano *"posto in essere in via autonoma e/o in concorso fra loro a danno della signora Valmaggi Patrizia e del signor Scarin Massimo le condotte illecite aventi rilevanza penale in premessa descritte debbano ritenersi in solido fra loro ovvero per il grado di responsabilità a ciascuno di essi ascrivibile che sarà accertato nel corso del giudizio, responsabili per i gravi danni patrimoniali fisici e morali subiti"* con loro conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti e determinati per l'attrice VALMAGGI PATRIZIA in € 1373708,80 (somma pari a € 373708,80 per danno biologico per lesione al 47% dell'integrità psicofisica *"comprensivo della rivalutazione al 50% per aumento personalizzato a seguito di danno specifico 25%"* oltre alla somma di € 1000000,00 per danno morale *"da non porre in diretta relazione con il danno fisico subito .."* per le sofferenze patite per le ingiuste ed infamanti accuse) nonché per l'attore SCARIN MASSIMO in € 380000,00 (di cui € 156760,00 per danno patrimoniale derivante dalla perdita del valore commerciale dell'immobile sito in Faè di Oderzo via Gherle n. 7 nonché per la differenza fra la retribuzione da questo percepita prima del congedo dall'aeronautica nel luglio 2007 e quello percepito a titolo di prepensionamento oltre € 250000,00 per danno morale per le sofferenze patite per le ingiuste ed infamanti accuse).

Con il presente giudizio gli attori hanno convenuto in giudizio una pluralità di soggetti attribuendo loro autonome condotte indicate con rilevanza penale e lesive della loro reputazione ed immagine nonché della sfera patrimoniale, condotte tutte che nella prospettiva difensiva avevano concorso a determinare ingenti danni (patrimoniali e non patrimoniali) e dei quali tutti i convenuti sarebbero tenuti a rispondere in solido ai sensi dell'art. 2055 cc.

Come evidenziato dalla Suprema Corte (ss.uu. n. 16503/2009) l'art. 2043 cc fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un *«fatto»* doloso o colposo e si riferisce all'azione del soggetto che causa l'evento mentre l'art. 2055 cc considera ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il *"fatto dannoso"* la posizione del soggetto che subisce il danno e nel cui interesse è stabilita la solidarietà.

L'unicità del fatto dannoso ex art. 2055 cc deve essere intesa relativamente al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose (costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi) sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.

Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055 I comma cc richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone - ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone - atteso che l'unicità del fatto



dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche dai violate.

Tale ricostruzione del dato normativo, che valorizza la posizione della parte danneggiata e che il Tribunale intende condividere, impone comunque di analizzare le singole condotte censurate non potendosi genericamente attribuire a tutti i convenuti le condotte trascritte nell'atto introduttivo e collocate in situazioni temporali diverse, condotte rispetto alle quali (limitatamente al periodo successivo al febbraio 2005) gli attori hanno ritenuto in parte di duplicare la richiesta di tutela giurisdizionale risultando avere proposto denuncia- querela (doc. 14 - denuncia datata 20/6/2005 nei confronti di PISAN Daniela, SABUCCI Laura ed ignoti ed indirizzata alla Procura di Treviso).

Una impostazione razionale impone di procedere all'analisi delle condotte censurate - ricollegandole alle posizioni della singola parte convenuta e collocandole nel tempo - sulla base delle deduzioni degli attori, deduzioni che dovranno essere riscontrate nella documentazione acquisita tenuto conto delle eccezioni sollevate dalle controparti e ciò per una valutazione della positiva ricorrenza degli elementi costitutivi delle ipotesi (con rilevanza penale) prospettate ed il cui accertamento è indicato dagli interessati quale presupposto per gli obblighi risarcitori.

Le condotte in termini riassuntivi vengono trascritte esclusivamente con riferimento alla posizione delle parti in causa attesa l'irrelevanza dei riferimenti a lesioni afferenti a diritti la cui titolarità è in capo a terzi e che le parti verosimilmente hanno introdotto per illustrare il contesto in cui il contenzioso è maturato.

Analoghe considerazioni devono essere fatte, in termini di irrilevanza, per le doglianze attribuite genericamente all'attività di informazione della stampa cartacea che nel tempo si è interessata dell'attività di indagine e/o ai procedimenti ai quali l'attrice VALMAGGI è stata sottoposta.

1. ALESSANDRINI MAURIZIO, FUNGI PATRIZIA e FA.VI.S.:

ALESSANDRINI MAURIZIO, con il contributo della moglie FUNGI PATRIZIA, nel corso di una trasmissione RAI del 19/2/2000 avrebbe accusato la VALMAGGI di essere il leader di una presunta setta esoterica operante presso l'abitazione di Pina Zanutta (sita in Fontanelle di Lutrano via Martini n. 13 - Treviso -) ove viveva e presso cui ebbe a soggiornare Fabio Alessandrini (figlio maggiorenne dei convenuti Alessandrini Maurizio e Fungi Patrizia) con scelta non condivisa dai genitori che ebbero a fondare l'associazione FA.VI.S..

Analogo contenuto sarebbero riscontrabili nelle dichiarazioni rese in occasione nella trasmissione televisiva *Buona Domenica* mandata in onda il 20/2/2005, 6/3/2005 ed il 13/3/2005 su *Canale 5* ed in replica il 5/6/2005 nell'ambito della trasmissione *Il meglio di buona domenica*, con partecipazione anche di BENEDETTI DANDRA e del giornalista VENDITTI.

Nell'intento dei fondatori l'associazione, operante a livello nazionale, doveva combattere contro le sette ed organizzazioni esoteriche e gli attori lamentano che in realtà aveva posto in essere *"una vera e propria battaglia nei confronti della Valmaggi e di coloro che ospitavano in quella casa il di loro figlio onde indurli, presumendo essere il figlio indotto da questi a rimanere presso la suddetta abitazione, a lasciare partire Fabio dalla suddetta abitazione per far ritorno presso la loro casa"* (pag. 3).

La FUNGI aveva inoltrato nei confronti della VALMAGGI ed altre persone ignote denuncia-querela per gli stessi fatti presso la Procura di Treviso ed aveva creato allarme sociale coinvolgendo nella campagna denigratoria il parroco del paese di Lutrano ed alcune famiglie influenti talché l'abitazione ove dimoravano degli attori diveniva oggetto di atti vandalici (tiro sassi e rottura vetri) ed i soggiornanti/conviventi oggetto di anonime minacce. A seguito di tale minacce alcuni occupanti (Fabio Alessandrini ed il figlio della Zanutta) dell'abitazione della Zanutta decidevano di trasferirsi in altra abitazione sita in Faè di Oderzo (TV) via Gherle n. 7 acquistata nell'anno 2000 dall'attore SACRIN.



Alla pag. 19 gli attori individuano, quindi, nella condotta di ALESSANDRINI MAURIZIO, anche quale Presidente dell'Associazione FA.V.I.S., una componente lesiva perpetrata attraverso la partecipazione a trasmissioni in cui aveva accusato la VALMAGGI di essere a capo di una setta esoterica e così sollecitando l'accertamento di una condotta diffamatoria ai sensi dell' art. 595, II e III cp .

Alla pag. 18 dell'atto introduttivo gli attori hanno fatto generico riferimento ad ulteriori apparizioni in trasmissioni televisive (il 17/3/2010 su RAI Tre edu, in data 21/3/2010 nella trasmissione Domenica in e su RAI 2) da parte di MAURIZIO ALESSANDRINI e SABUCCI SARA senza indicare specifiche condotte la cui lesività deve essere allegata e non può essere desunta dal riferimento ad un batage mediatico ripreso nonostante che l'ampio contenzioso, alimentato da reciproche denunce-querelle presentante, avesse trovato parziale definizione in sede penale.

Analoghe considerazioni, con riferimento alla normativa di riferimento, possono essere fatte per la posizione della FUNGI.

2. BENEDETTI SANDRA, SABUCCI LAURA e SABUCCI SARA

Nell'anno 2003 gli attori venivano a conoscenza delle indagini avviate dalla Procura di Treviso a seguito di denuncia sporta dalle sopra indicate convenute per fatti collocati nel periodo dal 1998 al 2000 presso l'abitazione della Zanutta ed in cui la VALMAGGI veniva accusata di esercitare abusivamente la professione medica *"attribuendosi poteri di guarigione facendo pure i nomi di persone che avrebbero versato soldi alla Valmaggi"* e di avere loro sottratto la libertà personale avendole costrette *"contro la loro volontà per mesi a partecipare a riti esoterici anche notturni mediante pratiche irripetibili finalizzati ad annullare la loro personalità e divenire soggetti sospettosi alla influenza della Valmaggi che di fatto avrebbe avuto come scopo quello di impossessarsi della loro personalità"* (pag. 6).

A seguito di tale denuncia la VALMAGGI veniva in data 19/5/2005 rinviata a giudizio per i reati p. e p. dagli artt. 572 e 81 cpc (doc. 9).

Sulla stampa locale e nazionale l'attrice veniva descritta come *"santona senza scrupoli dedita a pratiche esoteriche, guaritrice e soprattutto capo di una setta operante nel territorio di Treviso"* mentre i giornalisti assediavano l'abitazione degli attori.

Per tali fatti gli attori ipotizzano una condotta lesiva in concorso per avere loro attribuito alla VALMAGGI comportamenti costituiti reato con denuncia risultata poi infondata (ipotesi rilevante in sede penale ai sensi dell'art. 368 cp quale presupposto per l'ipotesi risarcitoria).

3. Posizione di BENEDETTI SANDRA, SABUCCI SARA, SABUCCI LAURA, PASIAN DANIELA, VENDITTI FABIO

Nel marzo 2005 le convenute si erano ripetutamente recate presso l'abitazione degli attori profferendo frasi ingiuriose, al fine di ottenere la possibilità di conferire con Fabio Alessandrini *"ospite da tempo della casa dello Scarin onde convincerlo a lasciare la suddetta abitazione per far ritorno presso la propria abitazione in Rimini presso i propri genitori.... Frasi non solo come appare desumibile dall'ascolto delle relative di registrazioni gravemente lesive della dignità e della rispettabilità della Valmaggi ma aventi pure un chiaro ed inequivocabile contenuto intimidatorio sia morale che fisico prefigurando a danno della Valmaggi gravi punizioni ..."* (pag. 9), e violando il domicilio per avere tentato più volte di entrare nel domicilio, per avere violato la segretezza della propria corrispondenza per avere più volte infilato le mani nella buca delle lettere.

Tali condotte erano state poste in essere con l'uso costante di un cellulare *"dando l'impressione di riferire puntualmente a terzi dell'accaduto ma pure di ricevere da questi precise istruzioni e direttive riguardanti il proprio descritto comportamento..."* (pag. 12), persone successivamente identificate nel giornalista VENDITTI di MEDIASET spa e che ebbe a riconoscere che avrebbe dovuto realizzare un servizio.



Con riferimento a tale condotte gli attori alla pag. 20 dell'atto introduttivo non hanno ritenuto di ricondurre i fatti a profili di diritto ma hanno richiamato il contenuto della denuncia presentata in data 20/6/2005 (doc. n. 14) e comunque genericamente riferite nella pagina successiva anche con riferimento agli artt. 594 cp, 595 cp, 596 bis cp e 615 e 616 cp .

Con la memoria ex art. 183 Vi comma n. 1 alla pag. 10 gli attori attribuiscono la partecipazione ai fatti che precedono anche a SABATUCCI SARA e descrivono la PAISAN con "ruolo di inviata speciale sul luogo..".

4.Posizione di PASIAN DANIELA, SABUCCI SARA e la madre BENEDETTA SANDRA, ALESSANDRINI MAURIZIO e FABIO VENDITTI, MEDIASET spa

Nelle trasmissioni " Buona Domenica" e "Il meglio di buona domenica" mandate in onda (dal febbraio al giugno 2005), e sopra menzionate, su CANALE 5 i convenuti "riferivano con ciò falsamente orientando l'opinione pubblica come tale luogo ospitasse una non meglio identificata setta dedita a pratiche esoteriche e soprattutto come gli occupanti della stessa ed in particolare una non meglio precisata santona di merda così veniva definita in diretta da Maurizio Costanzo conduttore della trasmissione esercitassero sul signor Alessandrini Fabio presunte pratiche esoteriche volte ad inibire in questo il proprio potere di libero arbitrio sino al punto di impedire allo stesso contro la sua volontà di lasciare liberamente la suddetta abitazione episodio che sta a dimostrare il collegamento sin troppo evidente fra tale trasmissione ... " (pag. 14).

Tale condotte sono state ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 595 II e III comma cp in concorso.

I comportamenti così descritti sono stati ritenuti lesivi anche dell'immagine dello SCARIN costretto a pagare in prima persona le conseguenze per essere stato costretto a lasciare l'incarico di sottoufficiale presso l'Aeronautica e subito la perdita di valore commerciale dell'immobile in proprietà sita in Faè di Ordezo (TV) " essendo apparso più volte nelle varie trasmissioni MEDIASET spa riferite ed in queste ripreso con scenografie degne dei film dell'orrore .. " (pag. 22).

Instaurato il contraddittorio si costituivano i convenuti con autonome comparse difensive tutte accomunate dalle medesime conclusioni in termini di infondatezza delle richieste avanzate da controparte e che vengono analizzate, anche con riferimento a questioni preliminari sollevate, nell'ambito della valutazione delle singole posizioni.

Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc e disattese le istanze istruttorie formulate la causa perviene a decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate con termini ex art. 190 cpc.

Le domande formulate da parte attrice nei confronti di tutti i convenuti sono infondate e devono essere disattese.

La decisione viene assunta sulla base della documentazione prodotta atteso che non può che essere confermato il provvedimento reso in corso di causa e con cui sono state disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti, contenenti valutazioni non demandabili a testimoni ed in parte superate dalla stessa documentazione già acquisita nonché dai provvedimenti depositati dall'A.G., a definizione dei procedimenti avviati dalle parti che hanno presentato denunce per fatti attribuiti reciprocamente.

MEDIASET spa

La citazione è stata notificata in data 13/4/2013 presso la sede legale in Milano della società e la sua ubicazione nell'ambito del Circondario del Tribunale di Milano ha consentito a parte attrice di derogare ai sensi dell'art. 33 cpc i principi che regolano la ripartizione della competenza territoriale, per i singoli fatti attribuiti agli altri convenuti altrove residenti unitamente agli attori.



Con il primo atto difensivo MEDIASET spa ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva essendo una società holding che controlla altre aziende caratterizzate da autonomia giuridica ed organizzativa.

L'autonomia delle società controllate, e per quello che in questa sede interessa di RTI spa titolare dei diritti televisivi della trasmissione *Canale 5* interessata ai fatti per cui è causa (punto 4 che precede), è pacifica per la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, riportata alla pag. 8 della comparsa conclusionale.

La titolarità dei diritti televisivi della trasmissione *Canale 5* da parte della controllata R.T.I., quale licenziataria delle concessioni televisive del gruppo, è non solo fatto notorio ma la circostanza è rinvenibile nei titoli di testa e coda delle trasmissioni.

Non potendosi riscontrare nell'attività di coordinamento e direzione della capogruppo MEDIASET spa alcun intervento nella gestione della trasmissioni contestate, mandate in onda dal febbraio al giugno 2005, deve ritenersi accertata l'infondatezza delle domande risarcitorie ex art. 2043 cc formulate dagli attori nei confronti della società convenuta.

Il riferimento alla responsabilità ex art. 2497 cc formulata da parte attrice è erroneo poiché afferente all'ipotesi di tutela riconosciuta a soci e creditori sociali e, quindi, a profili del tutto estranei ai fatti per cui è causa che imponevano agli attori di individuare correttamente il soggetto giuridico obbligato al controllo della trasmissione nell'ambito della quale sono state poste in essere le condotte censurate.

Tali conclusioni non solo escludono l'ipotesi di allargamento del contraddittorio ai sensi dell'invocato art. 107 cpc ma assorbono le ulteriori questioni eccepite sia in via preliminare che relative al merito.

BENEDETTI SANDRA, SABATUCCI SARA e SABATUCCI LAURA

La condotta illecita attribuita dagli attori alle convenute così come descritta al punto 2 della motivazione che precede non ha trovato riscontro nelle risultanze del procedimento penale avviato proprio a seguito della denuncia presentata, procedimento le cui risultanze all'esito dei tre gradi di giudizio risultano essere vincolanti nel presente giudizio quanto ai fatti accertati.

Con sentenza n. 374/2011 la Corte di Appello di Venezia, nel riformare la pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della VALMAGGI per intervenuta prescrizione del reato e ha condannato l'imputata al risarcimento dei danni in favore delle convenute, in quella sede costituite parti civili il 29/9/05 al pagamento di una provvisoria.

I fatti ascritti alla VALMAGGI risalgono al periodo dal 1998 al 2001 e nel capo di imputazione si legge *“imputata del reato di cui agli artt. 81 cpv e 572 cp perché con atteggiamenti di prevaricazione ed intimidazione svolta nei confronti da Benedetti Sandra e le sue due figlie Sabatucci Laura (n. il 23/3/84) e Sabatucci Sara (n. il 17/9/86) quali imporre divieti sulla quantità di cibo e bevande da mangiare e bere, di rimangiare quando fosse stato vomitato, partecipare ad estenuanti veglie di preghiera, percosse nei confronti di Sabatucci Sara, ed epiteti ingiuriosi, nonché pressioni psicologiche a sfondo religioso, maltrattava Benedetti Sandra, Sabatucci Laura e Sabatucci Sara all'epoca con lei conviventi rendendo la loro vita insopportabile”*.

La Corte ha accolto i motivi di appello presentati dalle parti civili e dalla Procura avverso la sentenza di I grado pronunciata dal Tribunale monocratico di Treviso in data 11/1/2006 ed, all'esito dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di gravame, ha espresso un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da BENEDETTI SANDRA, SABUCCI Laura e Sara ritenendo *“ che le summenzionate condotte che la VALMAGGI ha tenuto nei confronti delle parti lese e, in particolare, l'imposizione forzata del cibo nei confronti di una bambina, anche mediante un atto di violenza fisica quale la chiusura del naso, nonostante l'evidente intolleranza da parte sua alla sua assunzione, la costrizione a rimangiare quanto veniva vomitato, i continui risvegli notturni e l'assoluto impedimento a dormire per partecipare a rituali salvifici, nonché le minacce di punizione divine e di gravi accadimenti in caso di disobbedienza ai suoi ordini , condotte che sono state protrate per quasi tre anni nei confronti non solo di una donna, ma anche di due ragazzine ancora minorenni, abbiano pienamente integrato il*



contestato reato di maltrattamenti L'atteggiamento passivo ed inerte tenuto dalla signora BENEDETTI la quale pur avendo materialmente potuto, non soffrendo la medesima di alcuna costrizione fisica, idonea ad impedirglielo, non ha abbandonato con le figlie l'abitazione dell'imputata, va per l'appunto fatto dipendere dalla coartazione e dal forte condizionamento psicologico ai quali la stessa parte offesa era soggetta ad opera della VALMAGGI e, dunque, va ritenuto precipuo effetto della condotta maltrattante perpetrata dalla stessa imputata".

Per i fatti così accertati la VALMAGGI non ha subito una condanna in sede penale per operatività della riconosciuta prescrizione, ha subito una condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite con rinvio per la liquidazione a separato giudizio con riconoscimento della provvisoria (€ 10000,00 per ciascuna parte lesa).

Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) cpp (mancato vaglio dell'attendibilità delle persone offese e assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 572 cp) e la carenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili.

Con sentenza n. 631/2012 la VI sez. civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso poiché *"Analizzando e valutando approfonditamente le emergenze processuali, senza incorrere in vizi logici, la sentenza di secondo grado ha riconosciuto i fatti di causa ed evidenziando l'antigiuridica condotta tenuta per un lungo periodo di tempo (circa tre anni) dall'imputata nei confronti delle parti lese (fra le quali due minorenni) attraverso la forzata imposizione di cibo nei confronti di una minorenne - anche mediante un atto di violenza fisica quale la chiusura del naso nonostante l'evidente intolleranza alla sua assunzione - la costrizione a mangiare di nuovo quanto da lei veniva vomitato, i continui risvegli notturni e l'assoluto impedimento al riposo per partecipare a rituali salvifici, il condizionamento delle più elementari manifestazioni di vita nonché le minacce di punizioni divine o di gravi accadimenti in caso di disobbedienza alle sue direttive. La fonte principale di prova a carico dell'imputata è rappresentata dalle convergenti testimonianze delle parti lese la cui attendibilità è stata positivamente apprezzata nella grave decisione, con motivazione immune da vizi logici nei confronti dell'imputata, unitamente ai riscontri offerti dalle testimonianze di persone estranee all'ambiente familiare, ma particolarmente qualificate (insegnate, parroco, servizi sociali) ed alle ragioni per cui le deposizioni dei testi adottati dalla difesa non sono ritenute idonee a contrastare efficacemente la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell'assunto accusatorio".*

La conclusione degli accertamenti in sede penale sollecitati da BENEDETTI SANDRA, SABATUCCI LAURA e SARA evidenziano che il diritto ex art. 2043 cc è stato azionato dagli attori nei confronti delle convenute sul presupposto di una denuncia (presentata in data 15/9/2001) il cui contenuto, espletati tutti i gradi del giudizio, ha riguardato fatti che hanno trovato in realtà riscontro negli accertamenti effettuati dall'A.G. in sede penale.

Con riferimento alle condotte di cui alle pubblicazioni sugli organi di stampa (nel periodo compreso fra giugno 2000 e luglio 2001), e che astrattamente possono essere attribuite esclusivamente alla convenuta BENEDETTI SANDRA poiché all'epoca le figlie erano minorenni, la genericità delle doglianze degli attori, ai quali incombeva l'onere di indicare i passaggi delle pubblicazioni passibili di censura, non consente di apprezzare le ragioni poste alla base della domanda e che necessariamente devono essere bilanciate con l'esercizio del diritto di cronaca e critica, diritto da riconoscersi ad ogni cittadino che, come nella fattispecie per cui è causa, abbia inteso manifestare la propria libertà di espressione (art. 21 Cost.).

Il riconoscimento della titolarità di tale scriminata anche in capo al singolo cittadino che, seppur occasionalmente, si avvalga dei mass media e/o dei periodici si fonda sulla considerazione che la manifestazione del pensiero e quello della stampa non sono libertà ontologicamente distinte ma dalle stesse deriva un medesimo diritto di libertà nella sua dimensione sostanziale e strumentale (cfr. Corte Costituzionale n. 50/68).



ALESSANDRINI MAURIZIO, Associazione FA.V.I.S, FUNGI PATRIZIA

Il convenuto ALESSANDRINI anche quale Presidente dell'Associazione citata ha riconosciuto di avere partecipato a trasmissioni esercitando il diritto di critica per l'attività posta in essere dalla VALMAGGI in diverse località e rispetto alla quale gli organi di informazione avevano dedicato ampio spazio con interesse anche da parte delle forze dell'ordine (doc. 4 e 5), attività interessata ad interrogazione consiliare presso l'amministrazione del Comune di Santarcangelo di Romagna (doc. 7), attività oggetto di pubblicazioni sociologiche (testo della sociologa Caterina Boschetti pag. 380 viene fatto riferimento ad attività spirituali presso un casolare in Lutrano), attività a cui ha fatto riferimento plurime denunce presentate da persone allontanatesi dal gruppo (Elisabetta Tessadori doc. n. 9, Girani Angela doc. n. 10, Alfio Gandolfo doc. n. 11, Stella Angelina doc. n. 13, Paola Morandin ex coniuge di SCARIN doc. n. 14 e 15 , lombardi Lorenzo doc. n. 16, Pasini Romina doc. n. 17, Ghinelli Sonia doc. n. 18, Fratti Martellina doc. n. 19, Celli Delia e Vanni Casadei Giuseppina doc. n. 21, Campidelli Samantha doc. n. 22).

L'associazione è nata dall'esperienza personale senza alcun intento doloso ma per rappresentare i familiari di persone coinvolte in situazioni analoghe a quelle descritte nel rapporto redatto dalla Questura di Treviso in data 3/11/2001 ed avente ad oggetto l'attività posta in essere dall'attrice in danno di Stella Angelina, ove si legge che la VALMAGGI " è nota a Santarcangelo di Romagna come cartomante e santona. Inoltre come è stato riferito dalla Questura di Pavia che i predetti quando erano residenti in Villanterio (PV) dal 1995 al 1997 erano conosciuti per esercitare la professione di pranoterapeuti nella loro abitazione ... nel corso dell'attività informativa questo ufficio ha ritenuto utili assumere le dichiarazioni di Stella Angelina vittima di un raggio da parte della Zanutta e della Valmaggi alle quali l'anziana donna era stata consigliata di rivolgersi nella fiducia di essere guarita dai dolori che da tempo l'affliggevano. Nel verbali di sommarie informazioni la Sig.ra Stella Angelina ha affermato che nel 1996 e 1997 assieme al figlio Prizzon Marino si era sottoposta ad alcuni cicli di cure a Lutrano di Fonatanelle in Milano Il metodo usato dalle guaritrici era quello dell'imposizioni delle mani sulle parti doloranti del corpo un atto che la Valmaggi accompagnava anche con strani riti ... la signora Stella ha precisato di avere corrisposto in più rate una somma complessiva di 20 milioni di lire tutte in contanti fatta eccezione per un assegno ... ha concluso dicendo di avere interrotto i contatti con le due guaritrici verso la fine del 1997 dopo aver costata l'inefficacia delle cure ma soprattutto l'insistenza delle medesime don nel chiederle in continuazione denaro , fino a raggiungere l'enorme cifra di 240 milioni in cambio di una guarigione completa... (doc. n. 4 convenuta FUNGI).

È accreditata presso la Provincia di Rimini e presso vari enti pubblici (doc. n. 38/42).

Nelle dichiarazioni, censurate si ribadisce genericamente, risulta rispettato il limite della continenza formale e sostanziale con utilizzo di termini che seppur severi trovano giustificazione nella dolorosa vicenda personale, che aveva colpito il nucleo ALESSANDRINI/FUNGI.

Il riferimento a pubblicazioni di articoli sulla stampa locale e nazionale, poi, è ancora del tutto generico in punto allegazione e non consente alcuna valutazione nel rispetto di un corretto contraddittorio fra le parti e che un bilanciamento di diritti costituzionali (art. 2 e 21 Cost.) impone.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per la denuncia della FUNGI depositata presso al Questura di Treviso il 6/7/2000 è relativa alla fuga da casa del figlio Fabio

BENEDETTI SANDRA, SABUCCI LAURA, SABUCCI SARA, PASIAN DANIELA, VENDITTI FABIO

Gli attori lamentano di essere stati diffamati durante la trasmissione televisiva *Buona Domenica* e nel telegiornale trasmessi dall'emittente *Canale 5* nelle ore pomeridiane, trasmissioni accomunate da finalità di intrattenimento ed informazione concentrandosi su fenomeni sociali.

Anche per tale doglianza occorre rilevare la genericità delle deduzioni degli attori che hanno omissso di indicare i passaggi della trasmissioni che intendevano censurare poiché solo con tale dovuto



adempimento avrebbe potuto instaurarsi un corretto contraddittorio su fatti concreti e così consentire al Tribunale ogni più opportuno bilanciamento di diritti fondamentali già menzionato.

Tanto premesso, deve comunque affermarsi che il giornalista VENDITTI ha - nel rispetto dei criteri individuati dalla giurisprudenza - esercitato il diritto di cronaca e critica con diligenza come del resto emerge dalle stesse dichiarazioni rese dall'interessato in data 11/3/05 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova (doc. 12 del fascicolo di parte attrice).

Il presupposto delle informazioni diffuse era dato da fatti ormai da tempo noti all'opinione pubblica, le informazioni veicolate non hanno comunque riportato in forma diretta le generalità degli attori e ciò nell'ambito di un'attività giornalistica, volta a chiarire principalmente il fenomeno delle sette religiose, ed in cui veniva contattato dalle vittime e da loro familiari.

In quella sede il giornalista VENDITTI, con dovizia di particolari, ha raccontato della sua attività di ricerca e di essersi recato in molte zone d'Italia che apparivano particolarmente colpite dal fenomeno.

Nell'ambito di tale attività si sono inserite le segnalazioni da parte dell'ALESSANDRINI, con conseguente approfondimento della vicenda personale che lo aveva coinvolto per il figlio Fabio.

Quanto ai fatti risalenti sempre al marzo 2005 e relativi alle riprese effettuate dai dimoranti l'abitazione dello SCARIN in Faè di Oderzo non è stata fornita prova della partecipazione del giornalista e che parte attrice prospetta con argomentazioni non immune di vizi logici essendosi limitate a rappresentare che le persone riprese facevano uso di cellulare e poiché sono state ospiti del predetto programma televisivo, cui aveva partecipato anche il VENDITTI.

Quanto alla posizione di PASIAN DANIELA e SABUCCI LAURA, parte attrice ha documentato a carico della prima l'intervenuta condanna, (sentenza n. 921/09 del Tribunale di Treviso I sez. penale – doc. 20 di parte attrice) per avere recato per biasimevole motivo molestia e disturbo a SCARIN MASSIMO (suonandogli il campanello di casa ed urlando per circa mezz'ora il nome di Fabio convivente con lo SCARIN – fatto avvenuto il 12/10/2008), alla pena di € 300,00 oltre al risarcimento dei danni nella misura di € 500,00 in favore della parte lesa costituitasi parte civile.

L'accertamento, la cui definitività non è oggetto di contestazione, ha origine dalla querela /denuncia presentata dalla VALMAGGI e dallo SCARIN avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (doc. n. 14) e che ha riguardato tutti i fatti riportati nell'atto introduttivo del presente giudizio dalla pag. 8 e ss.

In sede penale per i fatti diversi (artt. 81, 594 e 612 cp) da quelli ritenuti nella menzionata sentenza di condanna (art. 660 cp) è stata richiesta archiviazione (proc. n. 4603/05 R.G.) in data 29/8/2008 (doc. 21 di parte attrice), richiesta nei confronti della quale è stata formalizzata opposizione con atto in data 12/3/2008 (doc. 22 di parte attrice) e del cui esito il Tribunale prende atto che gli attori non hanno ritenuto di fornire riscontro documentato.

Gli attori hanno inteso riproporre in questa sede le stesse doglianze lamentando gli effetti lesivi delle censurate condotte (volte a ricondurre i comportamenti ad ipotesi ingiuriose/diffamatorie ed a minacce, con tentativo di violare il domicilio ed impossessarsi della corrispondenza) allo scopo di convincere il figlio Fabio dei coniugi ALESSANDRINI/FUNGI a lasciare l'abitazione dello SCARIN e fare rientro nell'abitazione dei genitori a Rimini.

Il Tribunale non ritiene necessario procedere all'analisi delle condotte sopra descritte per appurare la sussistenza degli elementi costitutivi delle ipotesi delittuose prospettate poiché tale accertamento, nella stessa impostazione difensiva degli attori, è mero presupposto per l'azione risarcitoria ex art. 2043 cc che in questa sede non può comunque essere accolta atteso che non è stata fornita prova dei danni lamentati né, in particolare, il loro rapporto causale coi fatti dedotti.

L'attrice VALMAGGI lamenta che dalle condotte illecite denunciate le sarebbe derivato una lesione dell'integrità fisica (danno biologico nella misura del 47%) come da relazione a firma del dott. Bravi.



Tale relazione risulta carente in punto corretta anamnesi, come in termini condivisi hanno indicato i convenuti, mentre la documentazione medica prodotta dalla stessa attrice in realtà non inquadra la sua condizione di salute (caratterizzata da obesità) nei disturbi indicati dall'interessata.

L'unico riscontro medico che potrebbe essere degno di valutazione (referto PS Ospedale Oderzo), per quello che in questa sede interessa, risale al 2003 e, quindi, ad epoca antecedente ai fatti di cui alla querela/denuncia presentata.

Con riferimento alla posizione dello SCARIN si prende atto che lo stesso è già stato risarcito in sede penale e la genericità della tesi difensiva dell'interessato - che ha concluso per la sussistenza di danni patrimoniali (decremento del valore dell'immobile di sua proprietà e perdita economica data dalla differenza tra la retribuzione non percepita prima del congedo sino all'effettivo prepensionamento avvenuto nel luglio 2012) e di un danno morale "*derivante sia dalle sofferenze subite anche come marito ...per i gravi fatti a questa dello stesso attribuiti sia dal discredito sociale e dal danno all'immagine da questo subito*" - non consente di apprezzare l'effettivo pregiudizio a titolo di danno non patrimoniale (per quello patrimoniale è solo il caso di evidenziare che non è stata prodotta adeguata documentazione atta a consentire al Tribunale di verificare l'effettiva ragione del congedo concesso - cfr. doc. n. 26 e 27).

L'ampio contenzioso introdotto, richiamato quanto sopra osservato in ordine all'art. 2055 cc, imponeva un'allegazione più dettagliata della voce di danno non patrimoniale lamentata e ciò appare tanto più vero laddove si consideri la scelta processuale di fare riferimento ad una pluralità di condotte fra loro indipendenti e riferite a soggetti diversi nonché collocate in un ampio contesto temporale.

Il convenuto ALESSANDRINI e la convenuta Associazione FA.VIS.S hanno proposto una domanda riconvenzionale del seguente tenore "*accertare e dichiarare in sentenza che la signora Valmaggi Patrizia insieme al signor Scarin massimo ha svolto e svolge attività di guaritrice esorcista terapeuta mediante pratiche mistiche religiose e che la stessa Valmaggi ha costituito effettivamente attorno alla sua persona una comunità definibile correttamente come setta religiosa*" (conclusioni punto 2/C).

Le ulteriori conclusioni, sempre in punto accertamento, sono da ritenersi assorbiti nella statuizione di rigetto delle domande formulate dagli attori per le ragioni sopra evidenziate.

L'azione di accertamento, che appare introdotta nel presente giudizio in via riconvenzionale, implica necessariamente un interesse ad agire che si concreta non nell'affermazione della violazione di un diritto bensì dall'affermazione della contestazione e, quale condizione dell'azione, se è vero che prescinde dalla sua fondatezza tuttavia deve essere caratterizzato dall'esigenza di ottenere un risultato utile che ponga fine allo stato di incertezza su personali diritti soggettivi e così implicando la loro lesione.

Deve incidere, quindi, su diritti soggettivi e/o obblighi corrispondenti e l'incertezza pregiudizievole, che l'azione di mero accertamento intende eliminare, deve riguardare non un mero fatto ma un rapporto giuridico o, comunque, l'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso derivanti.

Invero, nella fattispecie oggetto di esame, l'accertamento richiesto ha ad oggetto esclusivamente condotte che si sollecita qualificare sulla base di categorie che non riguardano il diritto civile e non è stato dedotta alcun rapporto giuridico rilevante né sono stati allegati i diritti, da quel contesto derivanti, la cui tutela astratta consentirebbe di ritenere sussiste l'interesse ad agire.

La domanda, per tanto, deve essere dichiarata inammissibile.

L'esito del giudizio, che non ha implicato l'espletamento di attività istruttoria, comporta la condanna degli attori quali parti soccombenti al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti come liquidata in dispositivo sulla base del DMG n. 140/2012 (scaglione di valore indeterminato).

P.Q.M.



Il Tribunale di Milano, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa così dispone:

- a) rigetta le domande formulate da VALMAGGI PATRIZIA TERESA e SCARIN MASSIMO nei confronti di tutti i convenuti;
- b) dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento formulata in via riconvenzionale al punto 3 delle conclusioni rassegnate dai convenuti ALESSANDRINI MAURIZIO e ASSOCIAZIONE FA.VI.S;
- c) condanna VALMAGGI PATRIZIA TERESA e SCARIN MASSIMO, in via solidale, al pagamento delle spese di lite che liquida: - in favore di MEDIASET spa in € 5000,00 per compensi oltre IVA e CPA nella misura di legge; - in favore di FABIO VENDITTI in € 5000,00 per compensi oltre IVA e CPA nella misura di legge; - in favore della posizione BENEDETTI SANDRA, SABUCCI SARA e SABUCCI LAURA in € 5000,00 per compensi oltre IVA e CPA nella misura di legge; - in favore di FUNGI PATRIZIA in € 5000,00 per compensi oltre IVA e CPA nella misura di legge; - in favore di PASIAN DANIELA in € 5000,00 per compensi oltre IVA e CPA nella misura di legge; - in favore della posizione ALESSANDRINI MAURIZIO e ASSOCIAZIONE FA.VI.S in € 5000,00 per compensi oltre IVA e CPA nella misura di legge.

Milano, 8 marzo 2014

Il Giudice
dott. Serena Baccolini

